



1

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO AL TITOLO

Al titolo del disegno di legge, dopo le parole *“per lo sviluppo”* aggiungere *“, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali”*.


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Christian Casili

Marco Galante  




1  
Bis

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO AL TITOLO

*OMEOTERMA*

Al titolo del disegno di legge, dopo le parole “~~per lo sviluppo~~” aggiungere “, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali”.

*Gianluca Bozzetti*

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

*Gianluca Bozzetti*

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



4

**Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67**  
***“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”***

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5**

Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5, sostituire le parole *“presenti nel Consiglio Nazionale per l'ambiente”* con le parole *“riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986 e che non abbiano alcuna connessione o affinità con le associazioni venatorie”*.


**Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

  
Marco Galante

SUB CRONISTAMENTO ALL'ART. 5

1724

alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5 è spessa  
dopo 1386 in poi

Linka Bort.



D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

## Emendamento

### Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

- All'art. 5 comma 3, lett. h) le parole "all'art. 7" sono sostituite dalle seguenti parole:  
"all'art. 6".
  
- All'art. 5 comma 12 dopo le parole "al comma 11." aggiungere le seguenti parole:  
"Non possono far parte del Comitato i componenti dei Comitati di Gestione degli ATC pugliesi".





6

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 12 dell'articolo 5, dopo le parole “comma 11” aggiungere “, da componente nominato da altra Associazione appartenente allo stesso settore”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

  
Marco Galante

All'art. 6, comma 3, lett. b) la parola  
"art. 11" sono sostituite con la parola  
"art. 10"

AL  
C. D.

~~AL~~

**Subemendamento all'art.6 comma 3 lettera c):**

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

- c) raccolta di tutti i dati del territorio e delle fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e relativa consistenza della fauna selvatica.





7

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 6, dopo le parole “*selvatica sul territorio*” aggiungere le seguenti “, *sulla base delle linee guida dell'ISPRA*”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

  
Marco Galante



8

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

### *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6**

Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 6, aggiungere la seguente:

*“c-bis) censimento del territorio, attraverso la collaborazione delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale, per il miglioramento dell'habitat a fini ecologici e in particolare per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;*

*c-ter) censimento, con la collaborazione delle strutture territoriali dell'Osservatorio faunistico regionale, della fauna selvatica a fini statistici;”*


#### **Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  


SUB COMPLEMENTO ALL'ART. 6

170<sup>e</sup>

Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 6:

LA LETTERA C-BIS È RATIFICATA E IL C-TER) RIMANE  
CON LA LETTERA C-BIS)


Giulio Andreotti

A

188

**Emendamento all'art.6 comma 3 lettera j):**

Alla lettera j) la parola: "collaborazione" è sostituita dalle seguenti: "supporto tecnico".

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned in the center-right of the page.

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 6 (Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico – Centro recupero fauna selvatica in difficoltà)

All'art. 6 comma 6 le parole “Consiglio Regionale” sono sostituite dalle seguenti parole:

“Giunta Regionale”.



91 ③

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 7 (Piano faunistico venatorio regionale – Programma annuale di intervento)

All'art. 7 comma 6 le parole “art. 17”, “art. 15” e “art. 18” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole:

“art. 14”, “art. 12” e “art. 15”.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'P. L. P.' or similar.



10

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Al comma 7 dell'articolo 7, sostituire la parola “*stanziale*” con la seguente “*selvatica*”.

#### Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





13

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 3 dell'articolo 8, le parole “grave turbamento” sono sostituite dalle seguenti “disturbo o nocumento”.


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  


SUB EMENDAMENTO ALL'ART. 8 C.3

169

LA PAROLA DOCUMENTO E SOPPRESSA

Luigi Rossi.



15

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Il comma 8 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*“8. La Regione, con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 2, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona.”.*


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  




16

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole “*programma annuale*” sopprimere “*provinciale*”.


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  


D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 9 (Zone di ripopolamento e cattura)

All'art. 9 comma 6 le parole "all'art. 14" sono sostituite dalle seguenti parole:

"All'art. 11".





17

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*


### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

Il comma 10 dell'articolo 9, è sostituito dal seguente:

*“10. La Regione, con i programmi annuali, predispone azioni mirate per raggiungere le finalità di cui al comma 1, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona.”.*


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  




18

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10


Alla rubrica dell'articolo 10, sostituire la parola “*produzione*” con la parola “*riproduzione*”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





19

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

### *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

#### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

I commi 1 e 2 dell'articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

*“1. La Regione, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 7, in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.*

*2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali. La conformazione degli ATC deve tendere a preservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali, ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale, nonché una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria e della tutela delle risorse faunistico-ambientali.”*

Conseguentemente:

- Al comma 3 dell'articolo 11, le parole *“nella provincia di riferimento”* sono sostituite dalle seguenti *“nel territorio di riferimento”*
- Al comma 3 dell'articolo 11, sostituire le parole *“Le richieste di ammissione annuali all'esercizio venatorio negli ATC devono indicare obbligatoriamente il distretto/i o comprensorio/i prescelto/i.”* con le seguenti *“Le richieste di ammissione annuali all'esercizio venatorio devono indicare obbligatoriamente l'ATC prescelto.”*
- Al comma 4 dell'articolo 11, le parole *“residenti nella provincia di riferimento”* sono sostituite dalle seguenti *“residenti nel territorio di riferimento”*
- Al comma 4 dell'articolo 11, sopprimere le parole *“Detta somma, per i cacciatori regionali, si riduce del 50% ove il richiedente scelga un solo distretto/comprensorio ATC”.*

#### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti  
  
Rosa Barone  
  
Cristian Casili  
  
Marco Galante

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

## SUB-EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

L'emendamento all'articolo 11 è sostituito dal seguente:

I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

*“1. La Regione, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 7, comma 7, in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, nonché rispondenti a esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio regionale. Gli ATC di dimensioni subprovinciali possono altresì interessare territori amministrativi di province diverse.*

*1-bis. Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, assimilati agli enti riconosciuti, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.*

*2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del Piano faunistico-venatorio regionale e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali. La conformazione degli ATC deve tendere a preservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali, ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio di riferimento, nonché una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria e della tutela delle risorse faunistico-ambientali.*

*3. Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'articolo 7, comma 16, lettera c), previo versamento della quota di partecipazione. La stessa può essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento. Le richieste di ammissione annuali all'esercizio venatorio devono indicare obbligatoriamente l'ATC prescelto.*

*4. Previa verifica di disponibilità, sono ammessi cacciatori ospiti residenti in altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, questi ultimi per un numero massimo di dodici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 25 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento ed hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; l'ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC in cui sono ammessi una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari al 50 per cento e al 300 per cento della tassa di concessione regionale se residenti, rispettivamente, in altri ATC della Regione o in altre regioni.”*



Gianluca Bozzetti

Cristian Casili

Rosa Barone

Marco Galante

all' articolo 41 ~~sono~~

i commi 1-2-3 ~~sono~~

costituiti dal commi 4-2-3

all' subend. all' art. 11

Genl. Pirelli

ASUB EMENDAMENTO ALL' ART 11 Sono  
Soppressi i COMMA 1-Bis e 4-

184

fine Prop.

All'art. 11  
Al comma 4 dopo le parole "cacciatori residenti"  
le parole "nella provincia di riferimento" sono  
sostituite "nell'ATC di riferimento" -

ds / lu



## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12


Al comma 1 dell'articolo 12, dopo le parole “*ed attività cinofile.*” aggiungere “*I centri devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.*”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



Subemendamento Al Comune 1 dell'Art. 12.

le parole "agroforestali" e sopprime

(191)

Zurich Bot. Z.

Rose Bauer



## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

### *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12**

Il comma 9 dell'articolo 12, è sostituito dal seguente:

*“9. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla struttura regionale competente e delle certificazioni sanitarie necessarie.”*

#### **Clausola di invarianza**


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



74 6

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 12 (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale)

All'art. 12 il comma 12 è sostituito dal seguente comma:

“12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da apposito regolamento”.



D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

## Emendamento

Art. 13 (Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento)

All'art. 13 comma 1, primo rigo eliminare le seguenti parole:

“, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”.





29

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole *“relazione tecnica”* aggiungere *“recante il programma di conservazione e di ripristino ambientale”*.

### Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





32

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Al comma 4 dell'articolo 14, sostituire la parola “*naturali*” con la parola “*internazionali*”.


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili


Marco Galante  


D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

## Emendamento

### Art. 14 (Aziende faunistico-venatorie Aziende agri-turistico-venatorie)

- All'art. 14 comma 6 le parole "all'art. 22" sono sostituite dalle seguenti parole: "all'art. 19".
- Il comma 7 è interamente sostituito dal seguente comma:  
**"7. La Regione, con apposito regolamento, disciplina le relative modalità di costituzione, gestione e funzionamento."**



Art. 14

comma 8

le prele "cupo" i mltate cu  
"no ve"

Filip

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 15 (Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile)

- All'art. 15 comma 6 dopo la parola “starna” aggiungere le seguenti parole:  
“lepre e ungulati,”.  
( Tanto in ossequio alle disposizioni di cui alla L.R. n. 5/2010 – art. 12).
- Il comma 11 è interamente sostituito dal seguente comma:  
**“11. La Regione, con apposito regolamento, disciplina le modalità di costituzione e gestione delle zone addestramento cani.”**



Subemendamento SOSTITUTIVO

art. 15, comma 13

11. La Regione, con regolamento, disciplina le  
attività di custodia e gestione delle  
zone di addestramento cani

H t / m

**EMENDAMENTO AL****DDL 6/ DEL 2/5/2017**

**“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”**

**Art. 15****(Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile)**

**Il comma 7 è così modificato:**

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, ~~previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e autorizzazione della~~ previa comunicazione alla Regione:
- a) nelle zone di ripopolamento e cattura;
  - b) negli ATC;
  - c) nelle aziende faunistico-venatorie;
  - d) nelle zone demaniali.
- Le prove cinofile di cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio.



SLB ELENCO MONDO N° 4

193

Anno. 15 COMPTON 7

Le parole "autorizzazio" ~~alla~~ e "oppone"   
 sostituito con "costituito"   
 "comunicare"

Sl/L



## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Al comma 7 dell'articolo 15, le parole “*dei mesi di aprile e maggio*” sono sostituite dalle seguenti “*del periodo aprile-luglio*”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



Subemendamento al Com. 7 dell'Art 15

Le parole de "devono a meglio" sono  
sostituite delle parole

"Non devono essere espletate nel  
periodo de opere a giugno"

(192)

Luigi Rizzo

prose Po

ART. 16

Dopo le parole "elaborazione delle" aggiungere

" riconosciute essercovi vendite e ambulatorie, nonché degli A.T.C. "

Ad Ad



37

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 18

Al comma 2 dell'articolo 18, sostituire la parole *“risorse agricole e”* con le parole *“politiche agricole alimentari e forestali”*.


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  


Prevedea art. 18, Com. 5

ale parole postate în preveder- sustinere la  
parole (art. 7, Com. 14, Art. 8)

Pr H /



38

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 18

Al comma 5 dell'articolo 18, dopo le parole “lett. g).” aggiungere *“Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, anche attraverso la previa predisposizione di studi tecnici agronomici del territorio che valutino eventuali incidenze negative rispetto alle attività agricole svolte.”*


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

  
Marco Galante

Subemendato all' emendamento al Comm  
S dell' Art 18.

L. Cassano delle parole "anche..."

Fin alle parole "Svolte."

(175)

Int. Art.

Rose Benn

98 ~~10~~

D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Emendamento

Art. 18 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero – Immissioni faunistiche)

All'art. 18 comma 6 le parole “all'art. 10, comma 9, lett.B)” sono sostituite dalle seguenti parole:

“All'art. 7”.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, possibly 'Ferdinando' and 'Mancini'.



*Regione Puglia  
Il Consigliere  
Avv. Giandiego Gatta*

128 (14)

**Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67**

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19**

Al comma 10, sostituire “prima o dopo l’orario consentito” con “un’ora prima dell’inizio dell’attività venatoria o un’ora dopo la chiusura degli orari di caccia”;

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



41

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*


### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19

Al comma 10 dell'articolo 19, dopo le parole “sia scarica” aggiungere “e in custodia”.

#### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



All'et. 19, al comma 10, aggiungere alla parola "scarsa" le parole  
"nel futuro"

GGG



42

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19

Al comma 11 dell'articolo 19, dopo le parole “*risulta scarica*” aggiungere “*e in custodia*”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

All'art. 19, al comma 11, aggiungere alla parola "avvicina" le parole  
"nel paese".

GGPak

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

## Emendamento

### Art. 22 (Tesserino venatorio regionale)

- All'art. 22 comma 2, lett. d) le parole "all'art. 23, lett. e)" sono sostituite dalle seguenti parole: **"all'art. 20, lett. e)"**.
- All'art. 22 comma 5 le parole "all'art. 23" sono sostituite dalle seguenti parole: **"all'art. 20"**.




A

195

**Subemendamento all'art.22 comma 2 lettera d):**

Al comma 2 dell'articolo 22, dopo la lettera d) aggiungere:

"d bis) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria ai sensi del, comma 4."

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail.



45

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

Alla fine del comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente periodo: *“Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui al comma 6 dell'articolo 19 e dell'A.T.C. a cui il cacciatore è iscritto.”*

### Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





46

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 22

Al comma 6 dell'articolo 22, dopo le parole “*Comune competente*” aggiungere “*entro il 31 marzo*”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





100 (12)

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 23 (Abilitazione venatoria)

All'art. 23 comma 2 le parole "all'art. 27" sono sostituite dalle seguenti parole:  
"all'art. 24".

A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct, stylized parts.

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

## Emendamento

### Art. 26 (Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio)

- All'art. 26 comma 1 le parole "all'art. 28" sono sostituite dalle seguenti parole: "all'art. 25".
- All'art. 26 comma 10 le parole "all'art. 6" sono sostituite dalle seguenti parole: "all'art. 5".





54

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 28


Al comma 1 dell'articolo 28, la parola “*alla*” è sostituita dalle parole “*dall'articolo 18 della*”.

### Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante




**Subemendamento all'art.28 comma 4:**

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La Regione, sulla base di preventiva predisposizione dei piani faunistici-venatori e, ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, può posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate con l'obbligo di acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al quale deve uniformarsi. Tale parere, sentito l'Osservatorio faunistico regionale, è reso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta".



1. All'articolo 33 della ~~Lr. 27/1998~~, dopo il comma <sup>30</sup> 5 è inserito il seguente:
- "5 bis. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione sentito l'ISPRA (INFS) per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali può anche in deroga al comma <sup>4e</sup> 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ° ottobre e il 30 novembre."



102 (H)

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 30 (Calendario venatorio regionale)

All'art. 30 comma 8 le parole "dell'art. 31, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti parole: "dell'art. 28, commi 2 e 3".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Piperno', written in a cursive style.


103 (15)

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 31 (Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia)

All'art. 31 comma 3 eliminare le parole "di cui all'art. 31".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. P.' followed by a flourish.



61

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

Al comma 4 dell'articolo 31, sopprimere le parole *“nonché dei cani e gatti inselvaticiti”*.


Conseguentemente:

al comma 5 dell'articolo 31, sopprimere le parole da *“Per quanto concerne”* fino a *“delle normative vigenti.”*;


#### - Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti  
  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





60

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*


### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31


Al comma 4 dell'articolo 31, le parole “*sentito l'ISPRA*” sono sostituite dalle seguenti “*su parere dell'ISPRA*”.

### Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





62

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

Al comma 8 dell'articolo 31, le parole da *“delle guardie comunali”* fino a *“presso la Regione”* sono sostituite dalle seguenti *“nonché dai soggetti di cui all'articolo 41, purché in possesso di licenza di caccia.”*

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





165

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

Dopo il comma 11 dell'art. 31 è aggiunto il seguente comma:

*“12. Per il controllo dell'avifauna la Regione opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19-bis. della l. 157/1992 per l'adozione delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.”*

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti  
  
Rosa Barone

  
Cristian Casali  
Marco Galante



Sub. emendamento all'art. 31 comma 11  
togliere la parola "BIS"

183

Firma Procent.


A

200

### **Subemendamento all'art.32 comma 10:**

Dopo il comma 10 aggiungere:

"10 bis. La Regione Puglia con apposito regolamento disciplina, secondo quanto indicato dal comma 7 bis, dell'art. 1 della legge n. 157/92, l'attività di studio e monitoraggio della fauna selvatica. Dette attività saranno espletate sulla base di specifiche direttive tecniche rilasciate dall'ISPRA e con il coordinamento dell'Osservatorio Faunistico regionale."

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'F' with a vertical stroke and a horizontal crossbar, followed by a small flourish.

sub. em. Art. 32

181

el so/so eliminare il pericolo che  
in particolare delle specie "Beccaccia"  
fosse - categoria interessata.

A stylized handwritten signature, possibly reading "S. H.", with a long horizontal stroke extending to the right.



## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*


### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33

Al comma 1 dell'articolo 33, sopprimere le parole *“entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge”*.

### Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



104/16

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

## Emendamento

### Art. 33 (Appostamenti fissi e temporanei)

- All'art. 33 comma 2 le parole "dell'art. 22", "dell'art. 32" e "art. 16" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole:  
"dell'art. 19", "dell'art. 29" e "art. 13".
- All'art. 33 comma 3 le parole "dell'art. 35" sono sostituite con le parole:  
"dell'art. 32".
- All'art. 33 comma 12 le parole "dell'art. 22" sono sostituite con le parole:  
"dell'art. 19".



sub. em. An. 33 c.2

(180)

gl. art. 22, 35 e 16

sem pontuação supramanece a lei,

19, 32 e 13

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a long, thin vertical stroke extending upwards.



69

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33

Al comma 5 dell'articolo 33, dopo le parole *“dietro presentazione”* aggiungere *“da parte del legittimo detentore”*, e dopo le parole *“morto da sostituire”* aggiungere *“identificato mediante anello inamovibile e numerato”*.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante





70

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

### *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33**

Sostituire il comma 10 dell'articolo 33 con i seguenti:

*“10. L'autorizzazione per gli appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dal comma 1 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, a condizione che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.*

*10-bis. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge n. 221 del 2015 possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 10.*

*10-ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 10, esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.*

*10-quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 10, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività e necessita di autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina vigente.”*

#### **Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  




71

### Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

#### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33

Al comma 12 dell'articolo 33, dopo le parole *“piano faunistico-venatorio”* aggiungere *“ e i cui manufatti devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al comma 10.”*


#### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

  
Marco Galante



D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 36 (Terreni in attualità di coltivazione)

All'art. 36 comma 3 le parole "art. 39" sono sostituite dalle seguenti parole: "**art. 36**".

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the name of the official who approved the amendment.

al comma 1 dell'art. 10


punto 13

art. 35 è sostituito da  
art. 32

punto 29

art. 37 è sostituito da  
art. 36

art. 38 è sostituito da  
art. 35





73

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40

Al punto 16) del comma 2 dell'articolo 40, dopo la parola “registratori” aggiungere “ovvero abbandonare gli stessi in terreni atti all'esercizio venatorio”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



Se demandando al punto 15 eliminar  
le parole 'del Comme 2'

(179)

Luca Betti



74

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

### *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

#### **EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 40**

I punti 23) e 24) del comma 2 dell'articolo 40 sono sostituiti dai seguenti:



*“23) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);*

*24) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero;”*

#### **Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti  
  
Rosa Barone

  
Cristian Casili  
  
Marco Galante

Subemendamento all' articolo 60 dopo  
le parole "i punti 23) e 24)" eliminare le  
parole "del comma 2°".

178

Giulio Rossi

A

202

**Subemendamento all'art.40:**

Al punto 30 le parole "15 novembre" sono sostituite con le seguenti " 15 ottobre".

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke.



76

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41

Alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 41, la parola “*provinciale*” è sostituita con la parola “*regionale*”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Ricordo  
Anno 107 (19)

**D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”**

**Emendamento**

**Art. 41 (Vigilanza venatoria)**

- All'art. 41 comma 2, lett. a) le parole “all'art. 32” sono sostituite dalle seguenti parole:  
“all'art. 29”.
- All'art. 41 comma 3 le parole “ del Corpo forestale dello Stato” sono sostituite dalle seguenti parole:  
“del Corpo dei Carabinieri Forestale (Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare)”.
- All'art. 41 comma 4 le parole “dall'art. 45” sono sostituite con le parole:  
“dall'art. 42”.





**Regione Puglia**  
**Il Consigliere**  
**Avv. Giandiego Gatta**

24  
138

**Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67**

***“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”***

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41**

Al comma 2 dell'articolo 41 dopo le parole “protezione ambientale” aggiungere “debitamente formate”

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Al comma 5 art. 41

le parole "ai commi 1 e 2"

sono sostituite

dalle seguenti:

"di cui al comma 2, lett a)"

Vu l



79

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41

Al comma 7 dell'articolo 41, dopo le parole “*delle guardie*” aggiungere “*volontarie*”.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Il come 8  
dell'art. 41

è soffuso

Vin I



80

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*


### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 41

Al comma 11 dell'articolo 41, dopo le parole *“dalla Regione.”* aggiungere le seguenti *“Nelle more dell'attivazione di detti corsi, i cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria continuano a svolgere le relative funzioni di vigilanza.”*


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  




81

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*


### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 43


Al comma 8 dell'articolo 43, dopo le parole “*organo accertatore*” aggiungere “*e alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria*”.


### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  


D.D.L. n. 67/2017 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

## Emendamento

## Art. 45 (Sanzioni penali)

All'art. 45 comma ~~1~~<sup>1</sup>, lett. h) le parole "dall'art. 35" e "dall'art. 43" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole:

“dall’art. 32” e “dall’art. 40”.

John H. Hines

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

## Emendamento

### Art. 46 (Sanzioni amministrative)

- All'art. 46 comma 1, lett. a) le parole "dell'art. 22" sono sostituite dalle seguenti parole:  
"dell'art. 19".
- All'art. 46 comma 1, lett. l) le parole "all'art. 21" sono sostituite con le parole:  
"all'art. 18".
- All'art. 46 comma 1, lett. q) le parole "all'art. 41" sono sostituite con le parole:  
"all'art. 38".
- All'art. 46 comma 1, lett. qbis) le parole "dell'art. 43" sono sostituite con le parole:  
"dell'art. 40".
- All'art. 46 comma 2 le parole "all'art. 44" sono sostituite con le parole:  
"all'art. 41".



all'art. 46, comm. 2, lett. h) la  
 parola "art. 36"<sup>n</sup> con "art. 33"<sup>n</sup>

Vin I

Colonna

ell'art. 46 come 1

~~il punto 31~~

La lettera "q" è sostituita  
della lettera "r"

e la parola "come 31"

è sostituita della parola

"punto 31"

La lettera "p" è sostituita  
della lettera "r"

 G. e

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

## Emendamento

Art. 47 (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

- All'art. 47 le parole "dall'art. 48" e "dall'art. 49" sono sostituite, nei vari commi, rispettivamente dalle seguenti parole:  
"dall'art. 45" e "dall'art. 46".
- All'art. 47 comma 7 le parole "all'art. 25" sono sostituite con le parole:  
"all'art. 22".



all'art. 47 come 1

le parole " dell'art. 48 "

sono sostituite dalle parole  
" dell'art. 45 "

all'art. 47 al comma 1 lett. a) b) c) d)

le parole " art. 48 " sono sostituite  
delle seguenti " art. 45 "


art. 47 comma 3 le parole " art. 48 "  
sono sostituite dalle seguenti " art. 45 "

Vin Di

**Subemendamento all'art.47 comma 2:**

A  
205

Le parole: "quando è effettuata l'oblazione, ovvero", sono soppresse.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the right.

all'art. 17

Come 4 e come 8

le parole "art. 17"

sono sostituite

dalle seguenti

"art. 16"

Vu On



82

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 47


Al comma 4 dell'articolo 47, dopo le parole *“comma 1 lettera a)”* aggiungere *“e dal punto 31) del comma 2 dell'articolo 40”*.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti  
  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante  


allant. 47 comme 4  
 d'un autre de perdre 9 comme 24

Spil 1002.



83

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67



*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*



### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 48

Al comma 12 dell'articolo 48, dopo le parole *“dipendenti della Regione”* aggiungere *“e dalle guardie venatorie volontarie”*.

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti  
  
Rosa Barone

  
Cristian Casili  
Marco Galante  




84

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 49


Al comma 3 dell'articolo 49, dopo le parole “*polizia giudiziaria*”, sostituire la parola “o” con la parola “e”.

### Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



111 (23)

D.D.L. n. 67/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 50 (Tasse di concessione regionale)

All'art. 50 comma 9 alla voce "abilitazione venatoria" sostituire la cifra "euro 65" con "euro 50".





**Regione Puglia**  
**Il Consigliere**  
**Avv. Giandiego Gatta**

141 (27)

**Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67**

***“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”***

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 50**

Al comma 9 dopo le parole “abilitazione venatoria” eliminare “€ 65” riferito alla tassa annuale.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Emendamento

158

All'art. 57 comma 2 le parole  
"artt. 5, 6 e 29" sono sostituite dalle  
parole "5 e 26".

ptt



86

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67

*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*

### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 57

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 57 è sostituita dalla seguente:

*“c) ~~dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ottavo dei cacciatori residenti nella~~ Regione, producendo libro soci firmato e timbrato dal legale rappresentante.”.*

### Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozzetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



Subelemento dell'ART 57

(185)

alle lettere "C" divenire le parole  
"dimostrano . . . Region"

Synt Prod.



87

## Schema di Disegno di Legge Regionale n. 67


*“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*


### EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 58

Al comma 1 dell'articolo 58, dopo le parole “*dell'attività venatoria*” sono aggiunte le seguenti “*della legge regionale 29 luglio 2004, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria”.*”.

### Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

  
Gianluca Bozetti

  
Rosa Barone

  
Cristian Casili

Marco Galante



art. 58, comma 6

la parola "zofile" è sostituita dalla  
parola "venatoria", la parola "com 1" con la parola "com 2"

fr 1/2